



Angelo Busani

Atto notarile informatico

***Norme & ICT: digitalizzazione, bilanci,
IAS-IFRS, e-commerce***

26.11.2010

Politecnico di Torino



D.Lgs. 2-7-2010 n. 110

**Disposizioni in materia di atto pubblico
informatico redatto dal notaio, a norma
dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69.**

Publicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 2010, n. 166.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89

Nuovo art. 23-bis

*1. Il notaio per l'esercizio delle sue funzioni **deve munirsi della firma digitale** di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato.*

Legge 16 febbraio 1913, n. 89

Nuovo art. 47-ter

*1. Le disposizioni per la **formazione** e la conservazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate si applicano, in quanto compatibili, anche ai documenti informatici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-bis.*



Legge 16 febbraio 1913, n. 89

Nuovo art. 47-bis

*1. **All'atto pubblico** di cui all'articolo 2700 del codice civile, redatto con procedure informatiche si applicano le disposizioni della presente legge e quelle emanate in attuazione della stessa.*

2700. Efficacia dell'atto pubblico.

L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.



Legge 16 febbraio 1913, n. 89

Nuovo art. 47-ter

[...]

2. L'**atto pubblico** informatico è ricevuto in conformità a quanto previsto dall'articolo 47 ed è letto dal notaio mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici.

3. Il notaio nell'**atto pubblico** e nell'autenticazione delle firme deve attestare anche la validità dei certificati di firma eventualmente utilizzati dalle parti.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89

Nuovo art. 52-bis

1. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto pubblico informatico in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.

2. Il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti, l'interprete e i testimoni e in loro presenza.



Legge 16 febbraio 1913, n. 89

Nuovo art. 47-bis

*2. L'**autenticazione** di cui all'articolo 2703, secondo comma, del codice civile, è regolata, in caso di utilizzo di modalità informatiche, dall'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82.*

Legge 16 febbraio 1913, n. 89

Nuovo art. 47-ter

[...]

*3. Il notaio nell'atto pubblico e nell'**autenticazione delle firme** deve attestare anche la validità dei certificati di firma eventualmente utilizzati dalle parti.*

Legge 16 febbraio 1913, n. 89

Nuovo art. 57-bis

1. Quando deve essere **allegato un documento redatto su supporto cartaceo** ad un documento informatico, il notaio ne allega copia informatica, certificata conforme ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82.

D. lgs. 82/2005 – Art. 22 - Documenti informatici originali e copie.

3. Le **copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supporto** sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale [...]

Legge 16 febbraio 1913, n. 8

Nuovo art. 57-bis

*2. Quando **un documento informatico deve essere allegato** ad un atto pubblico o ad una scrittura privata da autenticare, redatti su supporto cartaceo, il notaio ne allega copia conforme ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, formata sullo stesso supporto.*

D. lgs. 82/2005 – Art. 23 - Copie di atti e documenti informatici.

*2-bis. Le **copie su supporto cartaceo di documento informatico**, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.*

Legge 16 febbraio 1913, n. 89

Nuovo art. 47-ter

*1. Le disposizioni per la formazione e **la conservazione** degli atti pubblici e delle scritture private autenticate si applicano, in quanto compatibili, anche ai documenti informatici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-bis.*

Legge 16 febbraio 1913, n. 89

Nuovo art. 62-bis

*1. Il notaio per la **conservazione** degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma, se informatici, **si avvale della struttura predisposta** e gestita dal Consiglio nazionale del notariato [...]. Gli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma conservati nella suddetta struttura costituiscono ad ogni effetto di legge originali informatici da cui possono essere tratti duplicati e copie.*

[...] 3. Le spese per il funzionamento della struttura sono poste a carico dei notai [...].

Legge 16 febbraio 1913, n. 89

Nuovo art. 62-ter

Art. 62-ter. - 1. Nella struttura di cui al comma 1 dell'articolo 62-bis il notaio conserva anche le copie informatiche degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo, [...]

2. Il notaio attesta la conformità all'originale delle copie di cui al comma 1.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89

Nuovo art. 68-ter

*1. Il notaio può rilasciare **copie** su supporto informatico **degli atti da lui conservati**, anche se l'originale è stato formato su un supporto analogico. Parimenti, può rilasciare copie su supporto cartaceo, degli stessi atti, anche se informatici.*

[...]

3. Il notaio attesta la conformità del documento informatico all'originale o alle copie apponendo la propria firma digitale.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89

Nuovo art. 73

*1. Il notaio può attestare la conformità all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto **ed a lui esibiti** in originale o copia conforme.*